

Nota circa la possibilità di praticare sport in tempo di pandemia

Milano, 25 gennaio 2021

Viene fornita una sintesi delle norme che disciplinano la pratica sportiva valide da sabato 16 gennaio 2021 a venerdì 5 marzo 2021. Dove non diversamente specificato, gli articoli indicati tra parentesi fanno riferimento al DPCM 14 gennaio 2021.

Al fine di individuare le norme da applicare, è responsabilità dell'associazione o società sportiva innanzitutto verificare se si pratica uno degli sport di squadra individuati dal [provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport](#) (che include ad esempio, calcio, hockey, rugby, pallavolo e basket) e quali squadre e atleti partecipano ad eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale. Tali eventi e competizioni sono [indicati nel sito del CONI o del Comitato Paraolimpico Italiano \(CIP\)](#). Le categorie non inserite nell'elenco pubblicato dal CONI o dal CIP non sono di rilevanza nazionale.

Durante lo svolgimento dell'attività sportiva non è obbligatorio indossare la mascherina (art. 1 comma 1 lettera a).

Zona gialla (art. 1)

ATTIVITÀ ALL'APERTO (art. 1 comma 10 lettera d): è possibile di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per le persone minorenni o non completamente autosufficienti;

SPORT AGONISTICO (art. 1 comma 10 lettera e): sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dal decreto e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. CONI e il CIP vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera.

Pertanto, possono svolgersi esclusivamente gli eventi e le competizioni (come pure i relativi allenamenti) di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale [indicati nel sito del CONI o del CIP](#). Le categorie non inserite nell'elenco pubblicato dal CONI o dal CIP non sono di rilevanza nazionale.

È responsabilità esclusivamente dell'associazione o società sportiva, e non del proprietario della struttura, sia accertare se e quali atleti possono allenarsi sia adottare gli specifici protocolli durante gli allenamenti.

È consigliabile che il Parroco ricordi in forma scritta, con una lettera oppure una email indirizzata al presidente dell'associazione sportiva, che quest'ultima si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le proprie attività svolte nella struttura, inclusa l'adozione di uno specifico Protocollo anti COVID-19.

SPORT DI CONTATTO E ATTIVITÀ DI BASE (art. 1 comma 10 lettera g): per le squadre e gli atleti non partecipanti ai tornei “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale [indicati nel sito del CONI o del CIP](#)”, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con [provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport](#) (che include ad esempio, calcio, hockey, rugby, pallavolo e basket), è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale come le partite in un oratorio aperto alla libera frequentazione.

Le squadre e gli atleti non partecipanti ai tornei “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale [indicati nel sito del CONI o del CIP](#)” possono svolgere allenamenti in parchi e presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, all'aperto, in forma individuale, senza utilizzare gli spogliatoi e rispettando la distanza di almeno 2m.

Per attività individuale si intende l'attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto ([FAQ del Ministero del Sport](#)).

È responsabilità esclusivamente dell'associazione o società sportiva, e non del proprietario della struttura, sia accertare se e quali atleti possono allenarsi sia adottare gli specifici protocolli durante gli allenamenti.

È consigliabile che il Parroco ricordi in forma scritta, con una lettera oppure una email indirizzata al presidente dell'associazione sportiva, che quest'ultima si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le proprie attività svolte nella struttura, inclusa l'adozione di uno specifico Protocollo anti COVID-19.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI TERMALI (art. 1 comma 10 lettera f): sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

ATTIVITA' MOTORIA (art. 1 comma 10 lettera f): Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Zona arancione (art. 2)

Non sono previste restrizioni ulteriori rispetto a quella della zona gialla. Per le restrizioni agli spostamenti riguardanti l'attività sportiva si vedano le [FAQ del Ministero del Sport](#) e [della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#).

Zona rossa (art. 3)

ATTIVITA' ALL'APERTO (art. 3 comma 4 lettera e): è consentito lo svolgimento di attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché attività sportive esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

SPORT AGONISTICO (art. 1 comma 10 lettera e): sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dal decreto e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera.

Sono sospese le competizioni e gli eventi organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva come CSI, UISP, AICS, PGS (art. 3 comma 4 lettera e). L'elenco completo degli Enti di Promozione sportiva è [disponibile sul sito del CONI](#).

SPORT DI CONTATTO E ATTIVITÀ DI BASE (art. 3 comma 4 lettera e; art. 1 comma 10 lettera g): le squadre e gli atleti non partecipanti ai tornei “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale [indicati nel sito del CONI o del CIP](#)” non possono allenarsi neanche in forma individuale.